
Firenze, 09 luglio 2018

Prot.011ia09072018

REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale
Via Cavour,4
50129 Firenze

Oggetto: Osservazioni alla Legge Regionale del Codice di Commercio della Toscana,
Consultazione del 10 p.v.

Alla C.A. dei Componenti 2° Commissione Permanente della Regione Toscana:

Dott. Anselmi Gianni, mail: g.anselmi.regione.toscana.it
Dott.ssa Galletti Irene, mail: i.galletti@consiglio.regione.toscana.it
Dott.ssa Bugetti Ilaria, mail: i.bugetti@consiglio.regione.toscana.it
Prof.ssa Bartolini Luciana, mail: l.bartolini@consiglio.regione.toscana.it
Dott. Bezzini Simone, mail: s.bezzini@consiglio.regione.toscana.it
Ing. Mazzeo Antonio, mail: a.mazzeo@consiglio.regione.toscana.it
Dott.ssa. Nardini Alessandra, mail: a.nardini@consiglio.regione.toscana.it
Dott. Niccolai Marco, mail: marco.niccolai@consiglio.regione.toscana.it
Dott. Salvini Roberto, mail: r.salvini@consiglio.regione.toscana.it
Dott.. Stella Marco, mail: m.stella@consiglio.regione.toscana.it

Come già rilevato in sede concertativa, l'art. 64 bis del D.L. n. 50/2017 (convertito in L. n. 96/2017) sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ha introdotto alcune modifiche nel settore, principalmente legate alla distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, nonché in tema di autorizzazione alla vendita e alla parità di trattamento tra testate.

La Relazione al Nuovo Codice di Commercio evidenzia la volontà dell'Amministrazione regionale di recepire soltanto alcune delle disposizioni legislative statali.

In detta Relazione la Regione Toscana si giustifica richiamando alcune sentenze della Corte Costituzionale, la più recente tra queste è risalente al 2011.

pag. 1 di 3

Eppure, si rileva una pronuncia di legittimità costituzionale risalente al 2012 (Corte Cost. n. 18/2012) secondo la quale **la materia della tutela della concorrenza ha carattere trasversale, e come tale opera quale limite per il legislatore regionale, incidendo anche sulla materia del commercio che, pur essendo rimessa in via principale alla legislazione regionale, è altresì sottoposta al concorso della legge statale che voglia assicurare, in questo campo, la tutela della concorrenza.**

Siamo pienamente consapevoli del fatto che – così come previsto dall’art. 117 Cost. – esista una distinzione tra materie di esclusiva competenza statale e materie di esclusiva competenza regionale, ma nella scelta palesata per il tramite della Relazione sopra richiamata sussistono alcuni dubbi interpretativi e di legittimità costituzionale a nostro avviso più che fondati.

Così, se il legislatore nazionale ha voluto predisporre limitazioni nei confronti dei punti vendita non esclusivi, in applicazione di regole stabilite in ambiti di propria esclusiva competenza, riteniamo che il legislatore regionale debba necessariamente adeguarsi a tali limitazioni, perché le stesse incidono sia sulla materia del commercio (indubbiamente di competenza regionale), sia sulla materia della concorrenza (di competenza esclusivamente statale).

Tanto premesso, è ormai assodato che l’apertura di nuovi punti vendita, siano essi esclusivi o non esclusivi, sia da considerarsi ormai soggetta alla sola Scia, stante l’abrogazione del comma secondo dell’art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001. Questo non significa che lo Snag manifesti approvazione in tal senso: si evidenzia quindi parere negativo a riguardo.

Certo è che tutto quanto sopra esposto in merito alla legittimità costituzionale della norma regionale, appare pertinente allorquando codesta amministrazione decida di includere nell’ambito della vendita non esclusiva anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e non solo i bar, diversamente da quanto invece previsto dalla legge nazionale (D. Lgs. n. 170/2001), che al comma 3, lettera c) dell’art. 2 stabilisce che i punti vendita non esclusivi possono essere, tra gli altri, i bar, e ad esclusione di altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie.

Deciso favore, invece, si deve palesare per l’adeguamento svolto dalla legge regionale rispetto al tema della parità di trattamento: richiamando correttamente la regola disposta dall’art. 8, comma primo, L. n. 198/2016, relativamente ai punti vendita esclusivi, nonché dal D. Lgs. n. 170/2001, relativamente ai punti vendita non esclusivi, il legislatore regionale ha previsto che per i punti vendita non esclusivi l’obbligo di parità di trattamento sia tra testate, ovviamente per la categoria dei prodotti editoriali scelta, senza possibilità di limitazione, rispetto alla prima immissione sul mercato, che invece è garantita ai punti vendita non esclusivi.

Quanto alla disapplicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001, tramite l'eliminazione della limitazione relativa alla superficie di vendita delle medie strutture di vendita (punti vendita non esclusivi – mq 700), nonché dei negozi di libri (punti vendita non esclusivi – mq 120), va da sé che la decisione appare, anche sotto questo aspetto, in contrasto con la scelta del legislatore nazionale in tema di concorrenza e diffusione della stampa. Scelta che prevede una specifica limitazione, che, invece, codesta Amministrazione regionale ha deciso di disattendere.

Infine, in merito ai criteri di programmazione, eliminati anche a livello nazionale per il tramite del D. Lgs. n 170/2001 (riformato), si auspica una attenta verifica, da parte di codesta Amministrazione regionale, sull'operato dei comuni in applicazione dell'art. 64 bis del succitato Decreto Legislativo.

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti.

S.N.A.G. Toscana
(Andrea Innocenti)

